

Comune di Ameno

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO N.64

OGGETTO:

COSTITUZIONE	FONDO	RISORSE	DECENTRATE	ANNO
2017.				

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di novembre alle ore dodici e minuti quarantacinque nella sede Comunale con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa Angela GANERI la quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL SINDACO

VISTI

- l'art. 16, comma 17, lettera a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che, a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo al 17 settembre 2011, non prevede, per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, la figura degli assessori comunali;
- la circolare ministeriale n. 2379/16.02.2012 che, con specifico riguardo ai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, ribadisce l'attribuzione in via esclusiva al Sindaco delle competenze della Giunta Comunale;

Ai sensi dell'art. 48 Dlgs 18.08.2000 n. 267

Provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Premesso che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 che suddividono tali risorse in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo.

Richiamati:

- il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni – Autonomie Locali, sottoscritto il 06/07/1995 - parte normativa 1994 - 1997 e parte economica 1994 – 1995;
- il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Integrativo del CCNL 06/07/1995 del personale dipendente dalle amministrazioni del Comparto Regioni - Autonomie Locali, stipulato il 13/05/1996;
- il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 31/03/1999 – Revisione sistema classificazione professionale 31/03/1999;
- il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 01/04/1999 - CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999;
- il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 05/10/2001 per il biennio economico 1.1.2000 - 31.12.2001;
- il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 22/01/2004 per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003;
- il Contratto Collettivo Nazionale del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto il 09/05/2006 per il biennio economico 2004-2005;
- il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto l'11/04/2008 per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e il biennio economico 2006-2007;
- il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 31/07/2009 – biennio economico 2008-2009;

Dato atto che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, il quale prevede che *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*.

Visto l'art. 1, comma 456 della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, il quale modificando l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, proroga fino al 31-12-2014, la disposizione che stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Al comma 2 bis è stato poi aggiunto il seguente periodo: *“A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*.

Vista la Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, ai commi 254, 255 e 256 riferiti alle materie del pubblico impiego, in base ai quali tornano ad essere liberi da vincoli e congelamenti alcune materie di cui all'art. 9 del d.l. 78/2010 come convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni con il DPR 122/2013 e la legge 147/2013.

Tenuto conto che, gli interventi contenuti nell'art. 9 del d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 commi 1, 2, 2-bis e parte del comma 21 non sono stati prorogati al 31.12.2015 e dunque, tornano ad essere liberi da vincoli e congelamenti le materie:

- il tetto del trattamento ordinariamente spettante al dipendente (comma 1);
- la definizione del trattamento economico complessivo del dirigente rispetto al predecessore (comma 2);
- l'ammontare dei fondi per il trattamento accessorio (comma 2-bis);
- le progressioni di carriera comunque denominate (comma 21);

Considerato in virtù di tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo” (tetto fondo 2010 e riduzione per diminuzione personale)”. Il che “cristallizza” la misura del fondo di parte stabile del 2014, che quindi diventa la base per la costruzione del fondo del 2015, in modo tale far diventare permanente il taglio del fondo del 2014. In pratica si tratta di riproporre la parte stabile del fondo 2014 come base per la parte stabile del 2015;

Tenuto conto in particolare il comma 256 della citata legge di stabilità che dispone: “Le disposizioni recate dall'art. 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 122/2010, così come prorogate fino al 31.12.2014 dall'art. 1, comma 1, lettera a), del DPR 122/2013, sono ulteriormente prorogate fino al 31.12.2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27”;

Considerato che in virtù di tale comma sono definitivamente sboccate anche le progressioni di carriera comunque denominate, che per effetto dell'art. 9, comma 21 del D.L. 78/2010 negli anni dal 2011 al 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;

Considerato che come previsto dall'art. 1 comma 236 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), l'ammontare complessivo del salario accessorio non può essere superiore all'importo del 2015;

Considerato che la legge di stabilità per l'anno 2017 nulla ha disposto in merito al tetto del fondo anno 2017;

Richiamato l'art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*.

Rilevato che occorre procedere alla determinazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2017 nel rispetto delle norme vigenti;

Vista la disciplina dettata dall'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 in materia di incremento delle risorse decentrate variabili;

Visto il prospetto predisposto dal Responsabile del servizio finanziario/personale avente ad oggetto la costituzione del Fondo per l'anno 2017 pari ad un totale di € **22.093,19** di cui risorse variabili da contrattare in sede decentrata pari ad € 1.420,09, come da prospetto allegato sub "A" alla presente deliberazione;

Dato atto che nella successiva fase, comunque in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40 – bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa".


Dato atto che la presente sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;


Visto il parere Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico e contabile D.Lgs n. 267/2000;


Favorevolmente

D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.
2. Di approvare il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2017, secondo le linee, i criteri ed i limiti illustrati, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2017" allegato al presente atto sub "A" quale parte integrante e sostanziale, fatta salva comunque la verifica alla luce di mutamenti nella consistenza del personale in servizio nel prosieguo dell'anno 2017, di future circolari interpretative, nonché di significativi orientamenti giurisprudenziali.
3. Di trasmettere il presente atto prima della definitiva sottoscrizione del contratto definitivo al controllo preventivo del Revisore dei Conti, al fine di poter attestare la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli del bilancio.
4. Di trasmettere il presente atto alle rappresentanze sindacali.
5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 Dlgs 18.08.2000 n. 267.







Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : Roberto NERI

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Angela GANERI

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art.49 comma 2, 97 c.4.b e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Ameno, Li 27.11.2017

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO
F.to : Dott.ssa Angela GANERI

Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell'art.49 comma 1 e 147 bis del D.Lg 267/2000.

Ameno, Li 27.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Dott.ssa Angela GANERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 555 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15.12.2017, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ameno, li 15.12.2017

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa Angela GANERI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27.11.2017

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Angela GANERI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela GANERI